

## “Lettera aperta” a Fabio Viola.

DI GIANLUCA BRAGHÒ

Caro Fabio,

siamo orfani della tua persona ma non delle tue idee che cammineranno sulle nostre gambe. Siamo tutti stati contagiati dalla “violite”, malattia, che assume connotati di tendenziale cronicità e che porta a svolgere il proprio dovere con disciplina ed onore.

Rendere onore alla memoria di Fabio Viola significa rappresentare il significato profondo delle sue parole. Fabio Viola era un magistrato dalla schiena dritta. Concepi-va la funzione in modo pacato ed oggettivo al servizio di tutta la collettività.

Servizio. Soleva ripetere di essere uomo del proprio tempo, mentre dispensava i suoi consigli. Con tale espressione intendeva riferirsi all'intento di appropriarsi del tempo a disposizione per esercitare le funzioni. Le giornate di Fabio duravano effettivamente 48 ore, proprio perché si trovava il tempo e il modo di rispondere a tutti coloro che chiedevano consigli o sollecitavano la soluzione di un problema.

Solidarietà intergenerazionale. Al magistrato Viola si deve l'introduzione dell'art. 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, e delle modifiche alla legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388, nel senso che tutti i magistrati, di qualsiasi pregressa provenienza professionale, al raggiungimento degli 8 anni di anzianità di servizio godono del medesimo trattamento retributivo. Le innovazioni legislative hanno posto fine alle sperequazioni di *status* economico-giuridico fra coloro che avevano goduto del c.d. galleggiamento e delle disposizioni di favore che avevano ridotto gli anni di servizio per raggiungere la qualifica di Consigliere e coloro, che entrati successivamente agli anni 1992-1996 non avevano beneficiato delle norme di favore. Il provvido intervento si qualifica quale esemplare metodo di garantire la parità di trattamento in favore delle nuove generazioni di magistrati.

In senso speculare, ma di sicuro non meno perequativo, si è posta l'attività di Fabio Viola in ausilio ai colleghi prossimi all'età di pensionamento, dopo l'introduzione delle norme (anno 2014) che imposero la rateizzazione del trattamento di fine servizio in tre anni per coloro che si collocano in quiescenza per raggiunti limiti di età. Fabio Viola si è prodigato positivamente ad ottenere l'anticipazione dell'intero trattamento di fine servizio al solo costo dell'un per cento di interesse passivo, dovuto al Banco Popolare di Milano che avrebbe provveduto ad anticipare integralmente la somma spettante.

Non dimentichiamo inoltre, l'ausilio di Fabio Viola a sostegno di tutte le magistrature sia nell'ambito del Comitato Intermagistrature, sia nella confezione del ricorso al TAR che poi ha condotto alla declaratoria di illegittimità costituzionale per la normativa di blocco stipendiale imposto dall'art. 9 commi 2, 21 e 22 Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Corte costituzionale sentenza 8 ottobre 2012, n.223).

Producono ancora frutti significativi le meritorie azioni di Fabio Viola, per assicurare la provvista finanziaria in tema di capacità assunzionali, tesa a consentire l'ingresso in magistratura di neo Referendari in base ad una programmazione pluriennale di concorsi, oltre che alle sempre assicurate provvidenze destinate alla formazione permanente del corpo magistratuale ed amministrativo.

Probabilmente, il lascito che più ha connotato il magistrato Fabio Viola è l'aver sempre ritenuto che la Corte svolgesse un ruolo di grande respiro, composto da funzioni delicate e integrate. L'interazione fra Controllo e Giurisdizione ha contraddistinto un credo intangibile nelle parole e nelle azioni di Fabio.

Non si può che condividere tale assunto. La Corte si estrinseca in funzioni di con-

trollo e di giurisdizione (artt. 100 e 103 Costituzione); prerogative costituzionali che la rendono unica nel quadro istituzionale europeo.

Numerosi si palesano i punti di contatto fra l'esercizio in concreto della variegata attività di controllo e la giurisdizione di responsabilità, non solo per le questioni di diritto trattate nella materia della contabilità pubblica durante la gestione delle risorse collettive, ma anche per gli espliciti richiami di raccordo istituzionale contenuti nel codice di giustizia contabile.

In primo luogo, è da annoverare il disposto dell'art. 69 comma 2, Codice di giustizia contabile.

Il pubblico ministero dispone altresì l'archiviazione per assenza di colpa grave quando l'azione amministrativa si è conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi (per un caso specifico in tema di mancata conformità ai pareri resi in sede consultiva, Sezione giurisdizionale Lombardia sentenza n.22/2023).

Esiste quindi un obbligo imposto al P.M. di archiviare l'istruttoria qualora emerga la conformità della condotta e dell'azione amministrativa al contenuto dei pareri resi dalla Corte in esecuzione della funzione consultiva. L'archiviazione è determinata dalla carenza della colpa grave.

In secondo luogo, l'art. 95 comma 4 C.g.c. recita: *“il giudice, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità e del nesso di causalità, considera, ove prodotti in causa, anche i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali, nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi”*.

Ne consegue che ove prodotti in causa, nell'esercizio dell'onere di allegazione previsto nei confronti delle parti del giudizio, i pareri resi dalla Corte dei conti in sede consultiva e di controllo divengono elementi su cui fondare il giudizio di responsabilità sia in relazione all'elemento soggettivo, ai fini della valutazione della gravità della colpa, sia in relazione al nesso di causalità. Qualora i pareri non siano stati prodotti in giudizio, si ritiene che il Collegio non possa utilizzarli in base al principio *jura novit curia*, non trattandosi di fonti del diritto.

Ulteriori punti di contatto fra l'esercizio dell'attività di controllo e l'attività giurisdizionale emergono dalle delibere in tema di dissesto degli enti locali o in tema di segnalazione di gravi irregolarità gestionali, dalle quali potrebbero discendere condotte attive e omissive connotate da colpa grave e foriere di danno erariale.

Si osserva inoltre che la Corte dei conti è spesso chiamata, sia in sede di controllo, che in sede giurisdizionale, mediante l'accesso ai giudizi ad istanza di parte, regolati dall'art. 172 C.g.c. a regolare la conflittualità fra i vari livelli di governo pubblico, come ad esempio nei rapporti fra enti territoriali e società partecipate nell'ambito del servizio idrico e del trattamento dei rifiuti, ovvero fra gli enti territoriali e i concessionari della riscossione.

Da ultimo, sempre in tema integrazione fra le funzioni consultive e giurisdizionali, non si può non annoverare il necessario intervento della Procura nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato e dei rendiconti regionali.

Sotto altro profilo sia consentito rappresentare la Procura contabile quale organo che non si pone in antitesi con l'amministrazione, in ragione della funzione generale preventiva che l'azione erariale svolge in contrasto agli sprechi e alla cattiva gestione delle risorse pubbliche.

L'effetto conformativo discendente anche solo dalle mere istruttorie portate avanti con tempestività dalla Procura spesso conduce a recuperi del danno in via amministrativa a cura delle stesse amministrazioni. Si tratta di un effetto di difficile quantificazio-

ne e di non agevole emersione nel divenire del lavoro quotidiano del Pubblico Ministero, poiché non si traduce in atti di citazione. Cionondimeno, i risultati di siffatto effetto conformativo si certificano nei recuperi indicati nelle singole relazioni in occasione delle varie inaugurazioni degli anni giudiziari (beni pubblici recuperati alla collettività, rimborsi da enti convenzionati con il servizio sanitario nazionale per prestazioni non dovute o non erogate, compensazioni in ambito di fondi nazionali e comunitari a fronte di frodi o irregolarità riscontrate nei beneficiari di provvidenze pubbliche).

La funzione intestata alla Procura contabile quale organo di ausilio alla pubblica amministrazione danneggiata trova la massima espressione nello svolgimento della c.d. funzione di monitoraggio tesa al recupero delle somme derivanti da sentenze di condanna. Si tratta di un'attività assolutamente necessaria e di non agevole esercizio ai sensi degli artt. 213-216 C.g.c..

Si può concludere con un auspicio: la Corte trovi il successore di Fabio Viola in ognuno di noi; solo così la sua eredità e l'infungibilità della persona e del magistrato non andrà perduta.